

Bonus energia compensabili anche dopo il fine attività

Credito d'imposta

**L'agevolazione deve
essere maturata
quando l'impresa era attiva**

Per i bonus energetici, via libera alla compensazione anche dopo la cessazione dell'attività d'impresa. Lo chiarisce la risposta 396/2023 dell'agenzia delle Entrate. La compensazione postuma spetta solo in presenza di due condizioni: il credito deve essere maturato quando l'impresa era attiva e i debiti fiscali e contributivi devono essere relativi all'azienda.

La risposta 396 affronta l'interpello di un imprenditore individuale che, nel corso del terzo e quarto trimestre 2022, ha maturato taluni crediti di imposta energetici. Con il 31 dicembre 2022, il contribuente cessa l'attività e chiede se (dopo aver comunicato entro il 16 marzo 2023 i crediti spettanti) sia consentito operare la compensazione nei primi mesi del corrente anno. Le Entrate rispondono favorevolmente, precisando che il credito, che era maturato nel periodo in cui l'impresa era attiva, può essere compensato in F24 anche dopo la cessazione della partita Iva, ma solo per il pagamento di debiti fiscali e contributivi dell'impresa ora cessata e non invece per quelli riguardanti la sfera privata dell'imprenditore. Il contribuente potrà, in alternativa, cedere a terzi l'intero credito spettante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1878 - T.1739

